

AS.PE.R

Associazione Pensionati Regione Autonoma della Sardegna

Via Cavour, 39 – 09124 Cagliari

Tel/Fax: 070*2358376 – e-mail: aspersardegna@alice.it

Sito Internet: <http://www.associazionepensionatiregionesardegna.it>

Prot.n. 208

Cagliari li 29.11.2016

Risposta al Fg.

Allegati: Statuto Sociale

All' AGENZIA DELLE ETRATE
DIREZIONE REGIONALE Della
SARDEGNA
Ufficio servizi e Consulenza
Via Bacaredda, 27
09127 CAGLIARI

Oggetto: interpellò sulle problematiche riguardanti la natura giuridica e la tipologia reddituale dell'assegno integrativo erogato dal FITQ ai pensionati regionali e loro superstiti aventi diritto (Lr. 5.05.1965, n. 15 e successive modificazioni – Riforma L.r. 22.12.2011 n.27).

Il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione sopra intestata (Cod. Fisc. 80023210927) costituita ai sensi dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli Artt.36, 37 e 39 del CC –senza fini di lucro–come previsto dall'allegato "Statuto sociale" (art.1);

Vista l'istanza di interpellò rivolta a Codesta Agenzia in data 15.09.2016 – prot.n. 24589 dal Presidente del Comitato Amministrativo del FITQ e la relativa risposta-parere (interpellò n. 921171/2016) formulata da codesta Direzione regionale, riguardanti l'oggetto;

Tenuto conto che il Consiglio direttivo di quest'Associazione, nella riunione del 28 novembre 2016, dall'esame del sopracitato interpellò, avendo rilevato nella sua formulazione, alcune imprecisioni e considerazioni a nostro avviso non condivisibili -, ha dato mandato al sottoscritto di rivolgere il presente interpellò a Codesta Agenzia per fornire ulteriori valutazioni integrative ai fini di una più approfondita cognizione delle problematiche in argomento;

Si ritiene necessario anzitutto esporre quanto segue ricorrendo alla:

GENESI DEL F.I.T.Q.

1° -PREMESSA

Per affrontare il vecchio annoso problema *sulla natura giuridica dell'assegno integrativo*, tuttora erogato dal FITQ a migliaia di pensionati regionali e loro superstiti, è indispensabile riesaminare le norme regionali che hanno dato origine all'istituzione del Fondo di cui trattasi e poter cogliere le principali motivazioni sulla necessità che, a suo tempo, hanno indotto il legislatore regionale ad emanare tali disposizioni in materia di personale.

Infatti, è bene ricordare, che solo dal lontano anno 1963, con l'entrata in vigore della L.R. 3 luglio 1963, n. 10 (primo stato giuridico), tutto il personale dell'Amministrazione regionale – allora avventizio di prima, seconda, terza e quarta categoria o salariato, venne inquadrato dal 14.08.1963 nelle diverse "Carriere: ruolo amministrativo e ruolo tecnico, analoghe alle ex carriere del personale civile dello Stato e solo da quell'anno con la precitata L.R. (art. 18) venne prevista la costituzione del "fondo iniziale di una Cassa Mutua fra dipendenti regionali" per consentire a coloro che lasciavano il servizio la corresponsione di un trattamento di fine rapporto che, fino ad allora, veniva liquidato applicando le norme nazionali relative al personale avventizio dello Stato ed a carico del Bilancio regionale.

La precitata Cassa Mutua, però, dopo circa due anni dalla sua istituzione – per svariati motivi (mancata approvazione dello Statuto) non essendo stata regolamentata e strutturata non divenne mai operativa, per cui il legislatore dovette emanare nuove disposizioni istituendo il FITQ con la L.R. n.15/1965 in sostituzione di tale cassa. (vedi Il comma art.1).

Da ciò si evince che le norme istitutive di detto Fondo sono norme strettamente collegate allo stato giuridico dei dipendenti regionali e non norme di natura pensionistica che, com'è noto, sono di esclusiva competenza del legislatore statale.

2° -CONSEGUENZA

Pertanto, a nostro avviso, l'assegno integrativo FITQ della pensione erogata nel tempo ai pensionati regionali (ex CPDEL/CPS ex INPDAP ora INPS) non può che assumere giuridicamente la natura e le caratteristiche di una retribuzione vitalizia assimilata a lavoro dipendente ed erogata, in modo differito all'atto del pensionamento.

Tale valutazione troverebbe conferma e si rafforza se si considera che lo stesso assegno non può essere considerato una normale RENDITA pensionistica conseguente alle contribuzioni (capitalizzate) versate nell'arco di una vita lavorativa, analogamente alla pensione INPS, in quanto l'entità dell'importo da corrispondere all'interessato viene calcolato e liquidato in base agli anni di effettivo servizio regionale (vedi Art.4 L.R.15/1965) nelle seguenti misure (aliquote) applicate all'ultima retribuzione annua contributiva (R.A.C.) lorda percepita dall'interessato:

50% della R.A.C. con anni 15 di servizio + 2,50% della R.A.C. per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 35

Ovvero fino al raggiungimento del 100% della precitata R.A.C. con deduzione dell'importo della pensione annua lorda (P.A.L.) erogata dall'Ente pensionistico.

E' perciò matematicamente evidente che qualora l'Ente pensionistico liquidasse una pensione pari al 100% della R.A.C. (come avvenuto in passato fino all'anno 1992 con l'applicazione del sistema retributivo, prima dell'entrata in vigore del DLGS 30.12.1992 n° 502 emanato in attuazione della legge delega n.441/1992, prima riforma delle pensioni), a parità di anzianità di servizio e di R.A.C. fra l'Ente ed il FITQ – l'importo dell'assegno integrativo è pari ad euro 0,00 per tutta la durata in vita del pensionato che percepirebbe quindi la sola pensione (INPS) senza alcuna integrazione!!!

Ed ancora, nella maggior parte dei casi, si verifica che l'importo dello stesso assegno è tanto più basso quanto più è elevata la pensione INPS e viceversa.

Ne consegue, quindi, una notevole incongruenza per una totale mancanza di corrispondenza con le contribuzioni versate in quanto l'importo dell'assegno FITQ è superiore per coloro che hanno contribuito in misura inferiore rispetto a chi ha contribuito in maggior misura.

Anche queste considerazioni fanno ritenere che l'emolumento in questione non possa essere valutato un trattamento pensionistico integrativo e, tantomeno complementare assimilabile alla previdenza complementare di cui alle disposizioni nazionali in materia (Legge n.995/1995 riforma Dini).

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno rivolgere il presente

INTERPELLO

a Codesta Agenzia perché, alla luce delle valutazioni giuridiche e considerazioni tecnico amministrative da noi esposte, voglia esaminare il problema a differenza di quello già affrontato relativamente all'Interpello rivolto dal Presidente del Comitato Amministrativo FITQ, anche per i seguenti principali motivi:

1. Non è stata considerata ed evidenziata la fondamentale differenza fra i due seguenti emolumenti ed i rispettivi percettori andati in pensione entro il 31.12.2011-data spartiacque- o posteriormente dal 1° gennaio 2012 e cioè prima e dopo l'entrata in vigore della L.R.22.12.2011n° 27 (Riforma L.R.n°15/1965):

- a) **l'assegno mensile** integrativo tuttora percepito dai pensionati (e loro superstiti aventi diritto) **cessati appunto entro la data spartiacque ed istituito e calcolato ex artt. 3, 4 e 5 L.R. n° 15/1965.**

Nell'interpello viene impropriamente considerato "ex assegno integrativo Art.7, Il comma LR. n° 27/2011, nonostante debba e continui ad essere erogato per tutta l'esistenza in vita dagli aventi diritto come testualmente disposto dalla stessa L.R. n° 27, art.15: "sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31.12.2011";

Si soggiunge che l'emolumento in questione – anche indipendentemente da ogni valutazione giuridica – non sarebbe, a nostro avviso, catalogabile né classificabile e quindi quantificabile come una rendita pensionistica, in quanto l'unica aspettativa economica del soggetto nei cui confronti – alla data del pensionamento - l'importo dello stesso assegno risultava **NEGATIVO** (EURO 0,00 come sopra precisato) era quello di rimanere ancorato alla c.d. "dinamica contrattuale" per arrivare a percepire qualche decina di lire o qualche euro in più con l'applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 15/65 e cioè per effetto dei miglioramenti economici contrattuali attribuiti al personale in servizio con pari qualifica dirigenziale o categoria e livello economico. Ma tale aspettativa venne soppressa con la disapplicazione e l'abrogazione del citato art. 13.

- b) → **la rendita vitalizia** prestazione di cui all'art.7 della L.R.n. 27 più volte citata che, a differenza dell'assegno integrativo è, di fatto, la risultante cioè rendita pensionistica maturata nelle singole "posizioni contributive individuali" previste dalla stessa L.R. per il personale in servizio al 31.12.2011 e per quello assunto dal 2012 in poi e che viene liquidata ai dipendenti collocati in quiescenza da tale anno e successivi con il sistema contributivo analogamente alle pensioni INPS.

Per queste fondamentali differenze giuridiche l'interpello a nostro avviso doveva essere rivolto esclusivamente per accertare la natura giuridica dell'assegno integrativo: retributiva e non pensionistica essendo scontato che la L.R.N° 27 di riforma attribuisce alla rendita vitalizia natura di pensione complementare.

- 2- Riteniamo infine di dover rilevare che, contrariamente a quanto indicato nell'interpello del Presidente del FITQ, il trattamento erogato, ex artt. 4 e 5 della L.R. 15°/1965 non sempre è stato comunicato annualmente al Casellario Centrale delle Pensioni INPS in quanto, fino all'anno 1997, come già detto, tale trattamento veniva rivalutato (ex art.13) in relazione ai miglioramenti del trattamento economico contrattuale del personale regionale in servizio. Solo dal 1998, in applicazione dell'art. 59 della Legge n. 449/1997 (finanziaria dello Stato 1998); l'assegno integrativo-considerato dall'allora Comitato amministrativo del FITQ un trattamento pensionistico integrativo- vengono annualmente trasmessi i relativi dati al precitato casellario ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs n° 314/1997.

Si resta in attesa pertanto di un adeguato parere di Codesta Agenzia a seguito del richiesto riesame delle problematiche in argomento.

Si ringrazia

Il Presidente
Comm. Emanuele Lao

